



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LAZIO

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 284/2017

UDIENZA DEL

26/09/2017 ore 15:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TERRINONI	PAOLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	MOLITERNI	FRANCESCO PAOLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LASALVIA	MASSIMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°
6267/I/17

PRONUNCIATA IL:

26/9/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27/10/17

Il Segretario

Carullo

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 284/2017
depositato il 12/01/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 11642/2016 Sez:17 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ROMA
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

proposto dall'appellante:

difeso da:

VITALE DR. LEONARDO
VIA GIULIO CESARE 6 00062 BRACCIANO RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK503R502050/2013 IRES-ALTRO 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società istante è stata oggetto di verifica fiscale relativamente all'anno 2008 con la redazione di un processo verbale di constatazione che ha riscontrato la presenza di costi non di competenza di euro 9.294.00, costi non documentati di euro 8.505.00 e ricavi omessi di euro 139.831.00 relativi al picco di cassa negativa rilevata dalle scritture contabili esibite e la società ha fatto ricorso all'avviso di accertamento n. /2013 solo per quest'ultimo recupero facendo acquiescenza già in primo grado sugli altri due sostenendo che la cassa negativa era stata causata da cattiva gestione contabile e non da omissione di ricavi in quanto la cassa al 31/12 era comunque positiva, ma il Primo Giudice ha ritenuto di aderire alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che legittima l'accertamento induttivo in caso di cassa negativa ed ha rigettato il ricorso con la sentenza n.11642/17/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

Con l'appello, l'istante società, come rappresentata e difesa, insiste nell'esibizione di un prospetto che dimostrerebbe come i saldi negativi sono frutto di versamenti in banca successivamente coperti dalle emissioni di fatture per cui la sfasatura temporale non è prova di ricavi omessi tanto più che l'ufficio non ha esperito alcun accertamento ulteriore sugli scontrini ma si è limitato a considerare ricavi omessi il picco più alto di cassa negativa che, comunque, al 31/12 è risultata positiva.

Conclude con la richiesta di riforma della decisione impugnata e rifusione delle spese.

Si costituisce in giudizio l'ufficio per chiarire che il contenzioso è riferito solo alla ripresa a tassazione del picco di cassa negativa ed eccepisce l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici non essendo legittima la motivazione di cattiva gestione contabile per giustificare la veridicità delle scritture contabili e conclude con la richiesta di conferma della sentenza opposta e rifusione delle spese.

All'odierna trattazione in Pubblica Udienza, le parti si rimettono alle rispettive ragioni come in atti.

Indi la causa viene posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va rigettato.

In punto dell'accertamento fondato sul controllo analitico delle scritture contabili, la constatazione che il conto cassa aperto con un saldo iniziale di euro 11.014,67, dal 31/01/2008 al 06/02/2008 è risultata negativa con un picco di euro 27.928,32, poi il 30/04/2008 è risultata negativa di euro 1.937,10, poi dal 30/05/2008 al 17/06/2008 con un picco di euro 104.965,20, poi dal 30/06/2008 al 18/07/2008 con un picco di euro 10.955,64, poi dal 31/07/2008 al 22/09/2008 con un picco di euro 121.128,71, poi dal 30/09/2008 al 20/10/2008 con un picco di euro 138.660,88, poi dal 31/10/2008 al 21/11/2008 con un picco di euro 104.985,68, poi dal 28/11/2008 al 22/12/2008 con un picco di euro 139.831,05 per chiudere al 31/12/2008 con un saldo positivo di euro 53.405,83, è significativo di una contabilità fittizia e non corrispondente a quella reale che legittima l'accertamento induttivo da parte dell'ufficio.



Infatti, poiché il saldo finale di euro 53.405,83 contiene il saldo iniziale di euro 11.014,67, il saldo effettivo di cassa al 31/12/2008 ammonta ad euro 42.391,16 che, messo a confronto con il maggior picco di cassa negativa di euro 139.831,05 dimostra inconfutabilmente che quantomeno euro 97.439,89 di ricavi dell'anno sono stati omessi dalla società in quanto la dottrina aziendalistica considera impossibile una cassa negativa che significa che le spese in contanti sono superiori alle entrate in contanti.

Infatti il saldo del conto cassa può essere pari a zero o positivo ma mai negativo.

La ricostruzione di parte tendente a dimostrare che i movimenti negativi di cassa sarebbero solo frutto di cattiva gestione contabile nel senso che le fatture sono state emesse successivamente agli incassi versati in banca non è di pregio innanzitutto perché non è asseverata ed in secondo luogo perché i periodi di cassa negativa sono molteplici nell'anno e riferiti a periodi di 15-20 giorni mediamente tranne il caso del 30/04/2008 a dimostrazione che la contabilità effettiva era tenuta dalla società in altro modo differente dalla contabilità ufficiale tant'è che nel corso dell'anno nessuno si è accorto della continua negatività; in altri termini è come se la contabilità fiscale fosse stata tenuta non in modo cronologico ed ordinato ma solo ricostruita in un momento successivo in una sola volta per cui è stato sufficiente constatare che il saldo al 31/12/2008 era positivo per non controllare i singoli saldi giornalieri della scheda contabile.

La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la presenza di un saldo di cassa negativa fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo rilevato, così come statuito dalla sentenza n.11988 del 31/05/2011 della Corte di Cassazione.

Per le motivazioni suesposte ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato, l'appello deve essere rigettato ed, alla soccombenza, deve seguire la condanna della società al pagamento delle spese del giudizio che vengono complessivamente liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del DPR n.115/2002, come modificato dalla legge n.228 del 24/12/2012 legittimato dall'Ordinanza n.120/2016 del 31/05/2016 della Corte Costituzionale, sussistono i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato tributario.

P.Q.M.


La Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione n.1, definitivamente pronunciando, così decide :

-rigetta l'appello della società che condanna al pagamento di euro 1.350,00.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del C.U.T..

Dato a Roma, li 26/09/2017

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

